



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

in modalità semplificata, ex art. 6 del DM 24 giugno 2022

2024-2026

Approvato nella seduta di Consiglio n. 7 del 14 e 15 febbraio 2024

Modificato nella seduta di Consiglio n. 20 del 29 maggio 2024



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Indice

<i>Premessa</i>	2
<i>Sezione 1: Scheda anagrafica dell'Amministrazione</i>	4
<i>Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione</i>	4
2.1 Valore pubblico.....	4
2.2 Performance individuale e collettiva	4
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza	4
<i>Sezione 3: Organizzazione e capitale umano</i>	5
3.1 Struttura organizzativa	5
3.2 Organizzazione del lavoro agile.....	5
3.3 Piano triennale dei Fabbisogni di Personale	5
<i>Sezione 4: Monitoraggio</i>	7



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

PREMESSA

L'articolo 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, al comma 1, ha introdotto in capo alle Pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con più di 50 dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

Il comma 6, del sopracitato articolo 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, (così come modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3), del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un "Piano tipo", quale strumento di supporto alle amministrazioni.

Il 30 giugno 2022 è stato pubblicato in GU n. 151/2022 il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", che ha disposto la soppressione degli adempimenti relativi ai seguenti piani, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO:

1. Piano dei fabbisogni di personale e Piano delle azioni concrete (art 6, commi 1, 4 e 6, e artt. 60-bis e 60-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
2. Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (art. 2, comma 594, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244);
3. Piano della performance (art. 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
4. Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della Legge 6 novembre 2012, n. 190);
5. Piano organizzativo del lavoro agile c.d. POLA (introdotto come sezione del Piano della Performance dall'art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124);
6. Piano di azioni positive c.d. PAP (art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

Il regolamento attuativo per l'operatività dell'istituto è stato inserito nel Decreto interministeriale 24 giugno 2022 e adottato dal Decreto del Presidente della Repubblica 24

giugno 2022 n.81.

Tale regolamento definisce il contenuto del PIAO e adotta il seguente schema tipo:

- SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE
- SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
 - 2.1 Sottosezione di programmazione Valore pubblico
 - 2.2 Sottosezione di programmazione Performance
 - 2.3 Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza
- SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
 - 3.1 Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa
 - 3.2 Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile
 - 3.3 Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
- SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il Decreto ministeriale inoltre, ha precisato che per le Amministrazioni con non più di 50 dipendenti, la predisposizione del PIAO è limitata solo alle seguenti attività:

- Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza” (in riferimento alla mappatura dei processi, si limitano all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell’art. 1, co. 16, della Legge n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, concorsi e prove selettive e processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico);
- Sottosezione di programmazione “Struttura organizzativa”;
- Sottosezione di programmazione “Organizzazione del lavoro agile”;
- Sottosezione di programmazione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” relativamente alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.

Il presente PIAO viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio - nella sezione Amministrazione Trasparente - e sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica.



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione	Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Tipologia	Ente Pubblico non Economico
Codice fiscale/Partita IVA	80115850580
Indirizzo	Via di Santa Maria dell'Anima, 10, 00186 Roma RM
E-mail	direzione@cnappc.it
PEC	direzione.cnappc@archiworldpec.it
Telefono	+39.06.6889901
Sito web	http://www.awn.it
Codice IPA	cnappcrm
Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente	14

2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1. Valore Pubblico

Tale sottosezione non è obbligatoria per le PA con non più di 50 dipendenti

2.2. Performance

Tale sottosezione non è obbligatoria per le PA con non più di 50 dipendenti

2.3. Rischi corruttivi e Trasparenza

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, pubblicato sul sito istituzionale del CNAPPC in Amministrazione trasparente, che segue le indicazioni di tempo in tempo fornite da ANAC (cfr. in particolare PNA 2019, oltre che PNA 2016, parte III specifica per Ordini e Collegi) si conferma che: • il PTPCT 2024-2026 è stato predisposto dal RPCT sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come definiti dal Consiglio; • gli elementi costituenti il PTPCT 2024-2026 sono quelli indicati nel PNA e negli atti di regolazione di tempo in tempo adottati



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

da ANAC ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013; • il PTPCT 2024-2026 contiene la valutazione di impatto del contesto esterno ed interno, la mappatura dei processi sia identificati dall'art. 1, co. 16 della legge anticorruzione, sia identificati dalla parte speciale per Ordini del PNA 2016, la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, la pianificazione di monitoraggio sulle misure di prevenzione, la pianificazione di monitoraggio sull'attuazione delle misure di trasparenza.

3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1. Struttura organizzativa

Il CNAPPC è retto dal Consiglio nazionale formato da 15 Consiglieri eletti dagli Ordini provinciali, la cui durata in carica è di 5 anni. L'attuale Consiglio è in carica dal 5 maggio 2021. Per lo svolgimento delle attività presso il Consiglio Nazionale sono impiegati n. 14 dipendenti a tempo indeterminato e 1 dirigente.

Il CNAPPC si avvale dell'attività di consulenti esterni il cui apporto viene deciso sulla base dei bisogni preventivati, del budget di spesa nella circostanza in cui tale attività specifica non possa essere svolta internamente, per mancanza di competenze e/o in ragione del numero limitato di personale in organico nel settore specifico.

Relativamente ai rapporti di lavoro, il Consiglio Nazionale si avvale del seguente organico:

AREA PROFESSIONALE	POSTI ORGANICO	POSTI ORGANICO COPERTI
Dirigente	1	1
Area C	8	4
Area B	8	8
Area A	2	2
TOTALE AREE	19	15

3.2. Organizzazione del lavoro agile

Il CNAPPC, in attesa di stipula dei singoli accordi individuali di lavoro agile ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, così come richiamati dall'art 37 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019 – 2021, si riserva di consentire per esigenze particolari documentate l'accesso a periodi limitati o singole giornate di home-working nel rispetto dell'orario lavorativo.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il Piano triennale dei fabbisogni è lo strumento strategico, programmatico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica che mirano al contenimento della spesa di personale.

È un adempimento prescritto dall'articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80 del 9 giugno 2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* che prevede la predisposizione del Piano Integrato delle Attività e delle Organizzazioni, la programmazione triennale dei fabbisogni è inclusa quale sezione del nuovo strumento di programmazione previsto.

Il comma 2 del medesimo articolo 6, infatti, recita che il Piano integrato delle attività e delle Organizzazioni definisce, tra l'altro: *“compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b)(piano formativo) assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”*.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni è inserito nel più ampio Piano Integrato delle Attività e delle Organizzazioni.

Con riferimento al personale in servizio si è proceduto ad una ricognizione delle competenze, in termini qualitativi e quantitativi, che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ritiene necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente anche in previsione del collocamento a riposo di diverse unità di personale nel prossimo quinquennio.



Da tale ricognizione è emerso che i fabbisogni, per il triennio 2024-2026, sono quelli di seguito riepilogati:

Anno 2024

AREA PROFESSIONALE	POSTI ORGANICO	POSTI ORGANICO COPERTI	POSTI ORGANICO DA COPRIRE
Dirigente	1	1	0
Funzionari (ex Area C)	11	4	7
Assistenti (ex Area B)	5	8	-3
Operatori (ex Area A)	1	2	(-2 +1*)
TOTALE AREE	18	15	3

(*) la posizione è da individuare tra i lavoratori appartenenti ad una delle categorie protette di cui all'art 1, comma 1, della Legge n. 68/99.

Anno 2025

AREA PROFESSIONALE	POSTI ORGANICO	POSTI ORGANICO COPERTI	POSTI ORGANICO DA COPRIRE
Dirigente	1	1	0
Funzionari (ex Area C)	12	11	1
Assistenti (ex Area B)	8	5	3
Operatori (ex Area A)	1	1	0
TOTALE AREE	22	18	4

Anno 2026

AREA PROFESSIONALE	POSTI ORGANICO	POSTI ORGANICO COPERTI	POSTI ORGANICO DA COPRIRE
Dirigente	1	1	0
Elevata Professionalità	2	0	2
Funzionari (ex Area C)	12	12	0
Assistenti (ex Area B)	8	8	0
Operatori (ex Area A)	1	1	0
TOTALE AREE	24	22	2

4. MONITORAGGIO

Tale sezione non è obbligatoria per le PA con non più di 50 dipendenti